

Con ordinanza del 2 giugno 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la H.R. Participations SA a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Katowicach (Polonia) il 23 marzo 2021 — G / M.S.

(Causa C-181/21)

(2021/C 289/31)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Katowicach

Parti

Attore: G.

Convenuto: M.S.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE») nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che:
 - a) non costituisce un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura — la cui composizione è, nella maggior parte dei casi, indipendente dai poteri esecutivo e legislativo — in una situazione in cui, alla luce dell'acquis costituzionale dello Stato membro, è necessario che alla procedura di nomina a giudice partecipi un organo di autogoverno della magistratura che soddisfi tali requisiti, tenuto conto del contesto istituzionale e strutturale, e considerato che:
 - l'obbligo di fornire un parere sulla candidatura alla funzione di giudice, che incombeva sulle assemblee dei giudici, è stato deliberatamente disatteso, contrariamente alle disposizioni nazionali e alla posizione di tale organo della magistratura;
 - l'attuale Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), eletta in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, non costituisce un organo indipendente e non è composta da rappresentanti della comunità giudiziaria nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non ha presentato validamente alcuna domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale;
 - i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
 - b) non soddisfa i requisiti di un organo giurisdizionale indipendente costituito per legge l'organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura condizionata da interferenze arbitrarie del potere esecutivo e che non prevede la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura, la cui composizione è nella maggior parte dei casi indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, o di un altro organo idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato, tenendo conto del fatto che, nel contesto della tradizione giuridica europea, radicata nelle summenzionate disposizioni del TUE e della Carta e posta a fondamento dell'unione di diritto, qual è l'Unione europea, la partecipazione degli organi di autogoverno della magistratura o di un altro organo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo ed idoneo a garantire una valutazione obiettiva del candidato nell'ambito di una procedura di nomina a giudice, è necessaria al fine di riconoscere che un organo giurisdizionale nazionale garantisce il livello richiesto di tutela giurisdizionale effettiva nelle cause rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, e, di conseguenza, che sono rispettati il principio della separazione tripartita e dell'equilibrio tra i poteri nonché il principio dello Stato di diritto;

- 2) Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte al punto 1:
- a) essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte al punto 1, e le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all'esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;
 - b) essi richiedono, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, un'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all'organo giurisdizionale di ruscare d'ufficio tale persona escludendola dall'esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ruscuzione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante [iudex inhabilis].

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
(Polonia) il 23 marzo 2021 — K.D. / Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.**

(Causa C-208/21)

(2021/C 289/32)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attrice: K.D.

Convenuta: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE⁽¹⁾, debba essere inteso nel senso che concentra il significato della nozione di pratica commerciale sleale soltanto intorno alle circostanze collegate alla conclusione del contratto e alla presentazione del prodotto al consumatore o se nell'ambito della direttiva, e, di conseguenza, della nozione di pratica commerciale sleale, rientri la formulazione da parte del professionista, realizzatore del prodotto, di condizioni contrattuali generali ingannevoli, che costituiscono la base del funzionamento dell'offerta di vendita proposta da un altro professionista, che non è, pertanto, direttamente connesso con l'immissione del prodotto sul mercato.
- 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima domanda, se debba ritenersi che il professionista responsabile, ai sensi della direttiva 2005/29/CE, dell'adozione di una pratica commerciale sleale sia il professionista responsabile della formulazione delle condizioni contrattuali generali ingannevoli o il professionista che, in base a tali condizioni, propone il prodotto al consumatore ed è direttamente responsabile per l'immissione del prodotto sul mercato o se, in base alla direttiva 2005/29/CE, debbano invece ritenersi responsabili entrambi i professionisti.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE osti alla disciplina di diritto nazionale (interpretazione di diritto nazionale) che concede al consumatore il diritto di chiedere, a un organo giurisdizionale nazionale, la dichiarazione di nullità del contratto concluso con il professionista con la restituzione reciproca delle prestazioni, nell'ipotesi in cui la dichiarazione del consumatore di voler concludere il contratto sia stata resa a causa di una pratica commerciale sleale del professionista.
- 4) In caso di risposta in senso affermativo alla terza questione, se debba essere considerata fondamento giuridico adeguato, ai fini della valutazione dell'operato del professionista consistente nell'uso, nei rapporti con il consumatore, di